nell'educazione e formazione dei propri figli, e ai bambini e alle bambine, la realizzazione di una parte importante dei diritti dell'infanzia;

allo stato attuale la materia è disciplinata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e da normative regionali;

l'articolo 6 della legge citata stabilisce che i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido sono stabiliti dalla regione con proprie norme legislative (per la regione Lazio valgono le disposizioni previste dalle leggi regionali 16 giugno 1980, n. 59, 25 novembre 1999, n. 34 e 3 gennaio 2000, n. 3), in modo da garantire la dotazione di personale qualificato, sufficiente ed idoneo per garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagocica del bambino e i requisiti tecnici edilizi e organizzativi che garantiscano al bambino uno sviluppo armonico —:

se siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa;

se i locali adibiti a spazio per i bambini rispettino gli *standard* previsti dalla normativa;

se la gestione del servizio sia stata affidata a personale competente e quali siano i titoli;

quanti bambini usufruiscano effettivamente del servizio e se non ritenga, qualora il numero dei bambini fosse esiguo, di aprire il nido anche a bambini residenti nel territorio, che siano nelle liste di attesa nel nido territoriale;

quale sia il costo effettivo del servizio e la quota prevista a carico dei dipendenti che usufruiscono del servizio stesso. (4-04836)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 178 del 2002, al comma 4-*bis* dell'articolo 13 recita: « Alle imprese agricole, singole o associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo »;

è chiaro ed evidente che il legislatore ha inteso, con l'inserimento di tale comma, in fase di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002, concedere alle aziende agricole, che hanno subito danni da siccità in almeno uno degli anni 2000, 2001 e 2002, le provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992;

a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 178 del 2002, diverse aziende agricole della provincia di Siracusa hanno inoltrato al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura le istanze per la concessione delle suddette provvidenze, tenuto conto altresì che la provincia di Siracusa ha ottenuto la delimitazione dei danni nel proprio territorio per la siccità del 2001;

l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa provvedeva, al momento del recepimento di dette istanze, alla loro archiviazione perché « ... le domande predette si riferiscono ad un evento calamitoso (siccità 2002) non ancora riconosciuto con il prescritto decreto ministeriale... »;

le aziende agricole del siracusano, dopo colloqui telefonici con il capo dell'ispettorato, e dopo colloqui telefonici fra questi e funzionari dell'assessorato regionale agricoltura e foreste, venivano rassicurate che in effetti le aziende agricole avevano diritto alle provvidenze previste

dal succitato comma 4-*bis*, e pertanto, avrebbero dovuto inviare un ricorso per la riammissione delle istanze;

sorprendentemente, però, l'assessorato regionale siciliano all'agricoltura, non entrando per nulla nel merito del ricorso, né rispondendo alle motivazioni addotte, respingeva il ricorso con la semplice motivazione che le istanze di rimborso dei danni possono essere presentate solo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*;

di tal guisa una legge dello stato non verrebbe applicata in Sicilia, perché mancherebbe un decreto ministeriale che dovrebbe riconoscere un evento calamitoso (siccità 2002), già riconosciuto con un atto avente forza di legge, che non necessita di un ulteriore e gerarchicamente inferiore, atto puramente amministrativo di conferma, soprattutto ai fini dell'accettazione di una formale richiesta di provvidenze *ex* legge n. 185 del 1992 –:

quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati affinché la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale sia data corretta applicazione anche da parte dell'amministrazione regionale siciliana.

(4-04844)

CIRIELLI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

numerose aziende conserviere italiane, acquisterebbero, in regime di temporanea importazione, evitando così di pagare le imposte doganali, concentrato di pomodoro dalla Repubblica Popolare Cinese;

solo una parte del concentrato importato, dopo l'inscatolamento, è realmente destinata al mercato extracomunitario, in particolar modo l'Africa, mentre la restante parte del prodotto sarebbe immessa illecitamente sul mercato italiano e comunitario, evadendo, di fatto, le imposte doganali;

l'evasione delle imposte doganali unitamente al basso costo della manodopera nella Repubblica Popolare Cinese, consente a queste aziende di applicare prezzi impossibili alle aziende italiane che trasformano pomodoro in concentrato;

secondo le stime, il concentrato di pomodoro importato irregolarmente dalla Cina avrebbe conquistato quote di mercato pari a circa il 70 per cento del mercato italiano e comunitario, attualmente l'Italia trasforma circa il 75 per cento del pomodoro presente sul mercato comunitario;

la Repubblica Popolare Cinese, non aderendo al *World Trade Organizzation*, non è tenuta a rispettare la normativa sugli OGM ed e notorio che i pomodori trasformati sono geneticamente modificati;

i fatti esposti causerebbero, oltre ad un enorme mancato introito per l'erario, quantificabile in svariate decine di miliardi di vecchie lire, un grave danno per l'economia dell'intero comparto di trasformazione agro-alimentare. Le industrie che regolarmente trasformano in concentrato pomodori freschi italiani non riuscendo ad essere competitive perdono di fatto, importanti quote di mercato con le conseguenti ricadute negative sul livello occupazionale;

a subire i danni di quest'illecito comportamento sono anche gli agricoltori italiani, ed in particolar modo quelli della Campania e della Puglia, ai quali verrebbe meno la coltivazione e la relativa produzione del pomodoro tondo per concentrato, coltura molto semplice e di bassi costi ma, innanzitutto, molto resistente alla famosa fitopatia del mosaico del cetriolo, che causano notevoli danni alle altre colture –:

quali provvedimenti intendano adottare per verificare le circostanze esposte con particolare attenzione all'importazione temporanea di concentrato di pomodoro, alle quote di prodotto che sono

destinate a paesi terzi extracomunitari e quelle che, invece, sono introdotte illecitamente sul mercato comunitario;

se non ritengano necessari maggiori ed attenti controlli sia in sede doganale sia presso le aziende per evitare l'evasione delle imposte doganali;

infine, per evitare quest'illecito comportamento, non ritengano opportuno applicare alle importazioni di concentrato dalla Repubblica Popolare Cinese imposte doganali fisse, abolendo le licenze di temporanee importazioni. (4-04852)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere – premesso che:

il consiglio di amministrazione del C.R.A., Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, costituito ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, ha provveduto nei primi mesi di vita, a partire dal 22 marzo 2001, a deliberare, come da obbligo di legge, lo schema di statuto, rimesso, con significativo anticipo, al Ministro per le risorse agricole il 9 luglio 2001, mentre, sempre nel rispetto della norma, gli schemi dei regolamenti di amministrazione e di contabilità e di organizzazione e di funzionamento (con relativa pianta organica) sono stati consegnati allo stesso Ministro rispettivamente il 31 luglio 2001 ed il 20 settembre 2001;

sui tre predetti schemi il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero della funzione pubblica, cui compete esprimere il concerto, avevano espresso osservazioni, richieste di modifica e raccomandazioni che non hanno mai messo in discussione l'impianto e i contenuti dei tre schemi suddetti;

la legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, ha disposto all'articolo 14, comma 2 lo scioglimento degli organi del Consiglio e dei seguenti istituti: l'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), azzerando di fatto la situazione;

il perdurare dell'attuale situazione mantiene in attività, con elevate retribuzioni, ben 23 commissari (non pochi dei quali hanno superato in biennio di carica), impedisce la decadenza – voluta dal decreto più volte richiamato – dei direttori degli istituti predetti, non consentendo il rinnovamento e il potenziamento della dirigenza, e soprattutto ha portato alla paralisi l'attività di ricerca la cui struttura burocratica ha costi particolarmente elevati con i suoi oltre 1800 dipendenti tra personale in organico e precari, con grave danno per l'agricoltura italiana –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopra illustrata e se non intenda, avvalendosi dei poteri di vigilanza che la legge assegna al Ministro, procedere il più rapidamente possibile per superare la paralisi operativa in cui si trovano il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e gli altri Istituti di ricerca, e dare finalmente attuazione alla riforma del settore. (4-04853)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere – premesso che:

se risponda al vero la notizia che l'attuale commissario del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.; decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454), nominato dal Ministro per le politiche agricole e forestali nel luglio 2002, abbia ritenuto – assumendo una decisione per la quale non si sarebbe avvalso del contributo e del sostegno dei 4 sub-commissari in carica nominati dallo stesso ministro, e senza richiedere il preventivo parere al ministero vigilante – di avvalersi di un collegio di avvocati nel foro di Roma – e non dell'Avvocatura dello

Stato – per stare in giudizio, di fronte al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato, a motivo del ricorso presentato dall'ex direttore generale del C.R.A., licenziato dal commissario medesimo nel momento in cui lo stesso ha assunto l'incarico –:

quale sia l'ammontare delle parcelle presentate dai legali di cui sopra, con quali fondi si intenda far fronte alla spesa e se il commissario non fosse tenuto ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato;

se risponda, infine, a verità la notizia che lo stesso commissario abbia ritenuto di costituirsi in giudizio, sempre di fronte al Tar lazio e al Consiglio di Stato, attraverso un collegio di liberi professionisti, di fronte al ricorso presentato da sette commissari di istituti IRSA sostituiti dal Ministro per le risorse agricole; e ove queste ultime notizie ottengano positiva conferma, a quale titolo, ed eventualmente su quali fondi, il commissario del C.R.A., possa procedere a liquidare gli onorari concernenti i ricorsi menzionati per i quali il Governo è stato puntualmente assistito dall'Avvocatura dello Stato.

(4-04854)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

i malati di sarcoidosi, malattia cronica e invalidante, oltre a convivere con il male, sono costretti a spendere centinaia di migliaia di lire per scintigrafie, risonanze magnetiche, broncoscopie, visite e quant'altro;

il problema del costo dei farmaci e degli esami tocca indistintamente tutti gli ammalati di tale complessa patologia che costringe al ricorso a accertamenti strumentali e a esami ematoclinici completi per tenerne sotto controllo le implicazioni più devastanti che possono compromettere del tutto la qualità della vita;

i *ticket* previsti per i necessari controlli periodici e esami routinari, più frequenti e costanti, sono molto onerosi –:

se, analogamente a quanto è stato attuato per altre malattie che, in quanto a decorso e a cronicizzazione possono essere assimilabili, intenda includere fin da subito la sarcoidosi nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti i cui portatori sono esentati dal pagamento dei *ticket*.

(4-04827)

CAMPA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino della disciplina in materia sanitaria, all'articolo 16-*bis* e seguenti disciplina l'attività di formazione continua diretta al miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata da Servizio sanitario nazionale;

il Ministro della salute, nella circolare del 5 marzo 2002 ha specificato il Programma nazionale per la formazione continua (E.C.M.) – elaborato dalla Commissione nazionale per la formazione continua – è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie ovvero a coloro che svolgono la professione sanitaria come dipendenti, convenzionati o liberi professionisti;

ai sensi di quanto disposto dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, l'attività di odontotecnico è definita quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie e, dunque, diretta a supportare chi esercita una professione sanitaria nel campo odontoiatrico;

l'articolo 11 del citato regio decreto n. 1334 del 1928, autorizza unicamente gli odontotecnici a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con l'indicazione del tipo di protesi, e